



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza O. Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI VOLONTARI E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 11 settembre 2018

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità
Articolo 2 – Definizione di volontario
Articolo 3 – Individuazione degli ambiti di attività
Articolo 4 – Registro dei volontari e modalità di iscrizione
Articolo 5 – Requisiti generali e speciali
Articolo 6 – Copertura assicurativa
Articolo 7 – Rimborsi spese
Articolo 8 – Vigilanza e controlli
Articolo 9 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività operative prestate da cittadini singoli, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Caldiero.
2. Nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui agli articoli 118, quarto comma, della Costituzione; art.3, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e art. 3 punto 3) dello Statuto comunale, il Comune favorisce e promuove le attività di volontariato, indirizzando le attività svolte dai volontari singoli alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale.
3. Il Comune sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
4. In particolare, il Comune favorisce:
 - a) il riconoscimento dell'autonomia dell'individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla collettività;
 - b) la realizzazione delle condizioni di stabilità e sicurezza affinché l'autonomia privata, in forma singola o associata, possa esplicarsi allorché persegua utilità generali;
 - c) la individuazione delle forme e dei mezzi per consentire la partecipazione anche dei singoli cittadini;
 - d) la creazione dei presupposti economici e strutturali affinché le manifestazioni di autonomia si sviluppino e si rafforzino nel corso del tempo.

Art. 2 – Definizione di volontario

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario è frutto di una scelta libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno. Essa esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria che non sia il dovere di rispetto discendente dal principio del *neminem laedere*, ed è incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabile o precario, autonomo o subordinato.
3. L'attività del volontario ha carattere occasionale ed accessorio, non offrendo il singolo volontario garanzie né di qualità né di continuità della prestazione.
4. Il volontario è tenuto ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali venga in contatto a causa della sua attività.

Art. 3 – Individuazione degli ambiti di attività

1. Il volontario esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, l'attività del volontario si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) collaborazione in interventi e servizi sociali;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - d) collaborazione nella gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - e) collaborazione nella gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- g) collaborazione nella riqualificazione, manutenzione, pulizia , valorizzazione e custodia di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano di recupero e riuso di beni immobili inutilizzati;
- h) collaborazione nella cura, recupero e sviluppo di beni comuni.

Art. 4 – Registro dei volontari e modalità di iscrizione

1. Presso il servizio segreteria generale è istituito il Registro dei volontari, gestito con modalità informatiche.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con il Comune in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il Registro è unico e si compone delle seguenti sezioni:
 - a) servizi sociali;
 - b) cura dell'ambiente e del patrimonio pubblico;
 - c) turismo, cultura e sport;
5. E' consentita l'iscrizione del volontario anche in più sezioni del Registro.
6. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dal singolo volontario, su modulistica predisposta dal servizio comunale competente, nella quale sono dichiarati le generalità del volontario, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 5, la scelta di iscrizione in una o più sezioni del Registro.
7. Il servizio comunale competente provvede alla pubblicazione di un bando per l'iscrizione degli interessati nel Registro e, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione nel Registro da parte dei richiedenti, provvede alla relativa iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
8. Il bando è aperto e non ha scadenza.
9. Dopo la prima istituzione il Registro è aggiornato in via continuativa a seguito delle domande presentate.
10. Il volontario può, in ogni tempo, richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Art. 5 – Requisiti generali e speciali

1. I volontari devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) idoneità psicofisica all'attività;
 - d) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
2. Nella valutazione delle domande di iscrizione l'Ente accerterà il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di ciascun aspirante volontario esclusivamente per garantire la compatibilità dell'attività che il volontario intende svolgere con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 6 – Copertura assicurativa

1. L'iscrizione nel Registro dei volontari di cui al precedente articolo 4 costituisce presupposto della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie, e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività operativa del volontario, con oneri a carico del bilancio del Comune. A tal fine, è garantita la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio.
2. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà del Comune.

Art. 7 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili.

Art. 8 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune vigila costantemente sull'incolumità dei volontari e adotta ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Regolamento è pubblicato nel sito *web* del Comune a tempo indeterminato.
3. I dati raccolti nell'ambito del Registro di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali.